Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 gennaio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1966, n. **1195.**

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1965, n. 1417, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1967 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 dicembre 1966, n. **1196.**

Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, 20 dicembre 1962, n. 1719, e 21 dicembre 1964, n. 1406, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, è sostituito dai seguenti:

La facoltà concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovrà cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sarà indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio.

L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. **1197.**

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 800.000.000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 72 della legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 20 maggio 1966, n. 368, concernente modifiche e proroga delle disposizioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, nelle frazioni di Comune e nuclei abitati, il quale articolo dispone che all'onere di L. 1.200.000.000, derivante dall'applicazione della stessa legge si farà fronte, nell'anno finanziario 1966, per L. 800.000.000 mediante prelevamento della somma corrispondente dal predetto fondo di riserva e per L. 400.000.000 mediante l'utilizzazione dell'intero stanziamento del capitolo di spesa n. 539 dell'Azienda medesima;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1966, all'onere derivante dall'applicazione della legge 20 maggio 1966, n. 368, concernente modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e nuclei abitati.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata

Cap. n. 571. — Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . L. 800.000.000

Spesa

Cap. n. 538. — Impianto di collegamenti telefonici, ecc. . . . . L. 800.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1966

SARAGAT

SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1198.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Bari.

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dall'Amministrazione provinciale di Bari, con l'impegno di provvedere alla costruzione della sede di un Centro di formazione professionale, un appezzamento di terreno edificatorio, sito in Bari, via Celso Ulpiani, della superficie complessiva di metri quadrati 1.500, distinto in catasto al foglio di mappa n. 113, particelle numeri 300/sub *b* e 301/sub *b*, come da atto pubblico di compravendita per notar Onofrio Nitti, repertorio n. 34474, raccolta n. 3802, in data 10 giugno 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1199.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Stella Mariangela ved. Franzo, Mario Franzò, Marianna Franzò, Giovanni Franzò e Rocco Franzò, allo scopo di costruirvi la sede di un albergo-scuola per l'addestramento professionale dei lavoratori del commercio, un'area fabbricabile della superficie complessiva di mq. 3.640 sita in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), località « Trapezio », distinta nel nuovo catasto alla partita n. 456, foglio di mappale n. 4, particelle numeri 178/a e 178/b, come da atto pubblico di compravendita per notar Antonino Familiari, repertorio n. 83456, in data 1° giugno 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1200.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Summonte (Avellino).

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, dal comune di Summonte (Avellino), con l'impegno di provvedere alla costruzione della sede di un albergo-scuola per l'addestramento professionale dei giovani, un appezzamento di terreno edificatorio, sito nel citato Comune, della superficie complessiva di mq. 7.000, distinto nel nuovo catasto al foglio 6, mappale n. 117, per mq. 1.290, ed al mappale 94, partita n. 115, per mq. 5.710, come da atto pubblico di donazione per notar Angelo Giannitti, repertorio n. 12002, raccolta n. 2174, in data 2 settembre 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1201**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Trieste.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione, dal comune di Trieste, allo scopo di costruirvi la sede di un Centro di addestramento professionale per lavoratori del commercio, un'area fabbricabile, sita nel citato Comune, della superficie complessiva di mq. 3.600, distinta in catasto nella P.T. 25080, particelle numeri 2815, 4732/1, 4733, 4734, 4735/1, 4736, 4737 e 4738, come da atto pubblico di donazione per notar Giovanni Tomasi, repertorio n. 36323, raccolta n. 2925, in data 9 luglio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **1202**.

Autorizzazione all'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un immobile sito in Ascoli Piceno.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commerció (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno, con l'impegno di provvedere alla costruzione di un albergo scuola e di un Centro di addestramento professionale per i lavoratori del commercio, un'area fabbricabile, sita in Ascoli Piceno, della superficie complessiva di mq. 1.523,50, distinta in catasto rustico al foglio n. 78, particella 135/b, come da atto pubblico di donazione per notar Antonio Feriozzi, repertorio n. 35099/9899, del 4 gennaio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Consolidamento dell'abitato di Paterno Calabro (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Paterno Calabro, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 982, emesso nell'adunanza del 22 dicembre 1965;

Decreta:

L'abitato di Paterno Calabro è da consolidare a cura e spese dello Stato a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 339

(166)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1966.

Nuovi tipi di contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, del taglio fino a litri 1/10 e da litri 1/4.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto 17 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascette per l'identificazione dei recipienti contenenti liquori, del taglio fino a litri 1/10 e da litri 1/4, istituiti col decreto ministeriale 16 giugno 1959, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto, ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Carta: bianca liscia filigranata in chiaro.

Filigrana: stelline a cinque punte distese su tutto il foglio.

Formato carta: mm. 15 × 75.

Formato stampa: mm. 15 × 75.

Stampa: calcografica a due colori per il filo di cornice, il fondo, lo stemma dello Stato il rosone decorativo e le leggende fisse.

Tipografica: la numerazione, la serie, la sottoserie e i tagli.

La fascetta è formata da un fondo numismatico, incorniciato da un filo a tratto continuo. Alla sinistra lo stemma dello Stato espresso graficamente e a destra il rosone in bianco-linea si stacca dal fondo a mezzo di un leggero contorno pieno. Le scritte, dall'alto in basso sono: " IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI " - CONTRASSEGNO DI STATO - SERIE - SOTTOS. - N° » stampate dello stesso colore del fondo, indi l'indicazione del taglio - FINO A LITRI 1/10 - oppure - DA LITRI 1/4 - stampate contemporaneamente alla serie alla sottoserie ed al numero.

Colori: bleu e verde per il taglio fino a lt. 1/10.

Colori: bruno e rosso per il taglio da lt. 1/4.

Art. 2.

E' consentito l'impiego dei contrassegni di vecchio tipo fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei colli storici ricadente nel comune di Cavriana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei colli storici ricadente nel comune di Cavriana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cavriana (Mantova);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Cavriana;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo la zona a sud della strada da Guidazzolo a Volta Mantovana;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi colli caratteristici per la presenza di castelli medioevali — intorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni in mezzo ad una verzura particolarmente intensa — le pievi, i monumenti importantissimi, le sponde fluviali non ancora manomesse da arginature e opere d'uomo, costituisce un paesaggio quanto mai suggestivo nonchè un quadro naturale di eccezionale importanza, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona dei colli storici sita nel territorio del comune di Cavriana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e a est con il confine comunale: a sud con la strada da Volta Mantovana a S. Giacomo e con il confine comunale; a ovest con il confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Cavriana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione. e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale della seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo ai colli storici nel comprensorio dei comuni di Ponti S/M, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra ai membri il motivo per il quale le zone citate nell'ordine del giorno sono state proposte per il vincolo.

Le aree panoramiche dei colli storici che si propongono per la tutela interessano i comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana.

Queste località sono tutte legate al corso della storia medioevale e contemporanea, ma in particolare modo alla storia risorgimentale italiana che nelle località anzidette ha visto scrivere pagine di gloria dei volontari italiani e delle truppe piemontesi e francesi.

Ma, a parte il documento storico che rappresenta, questa zona è nota per particolari valori panoramici e paesistici.

Posta sul confine tra Verona, Mantova e Brescia, i suoi colli sono caratteristici per la presenza di castelli medioevali attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa.

Castelli, pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali, non ancora manomesse da arginature e opere d'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse e di una atmosfera che merita tutela.

Interviene nella discussione il prof. Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, che chiarisce ai presenti che il vincolo paesistico non significa compressione edilizia di ordine burocratico all'eventuale sviluppo dei Comuni interessati, ma una preziosa collaborazione con gli stessi al fine di regolamentare lo sviluppo edilizio secondo concetti moderni che alla tutela

paesistica uniscono serie considerazioni per la tutela economica dei centri stessi, tanto più laddove, come nei Comuni di cui si tratta, non esistono piani regolatori che rechino ordine e indirizzino lo sviluppo edilizio in conformità alle esigenze di equità e di programmazione.

La Commissione, dopo aver sentito le esaurienti argomentazioni del presidente e del prof. Gazzola, decide il vincolo delle zone dei colli storici, nei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, perchè nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e quei punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Di tutta l'area entro il confine comunale, secondo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELI

(130)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1966.

Trasferimento di debiti dall'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli Enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ente economico della viticoltura sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente economico della viticoltura è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Mongiovì Emanuele - Decreto ingiuntivo del presidente del Tribunale di Roma 18 gennaio 1958	L.	10.000.000
2) Confederazione agricoltori in liquidazione - Ufficio stralcio - canoni passivi affitto locali	»	6.100.000
Totale	L.	16.100.000

Atteso che l'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, ha effettuato ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione dell'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 16.100.000 (lire sedicimilionicentomila), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 20 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(8)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Conferma in carica del presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077, con il quale venne approvato il nuovo statuto della Società Steeple Chases d'Italia, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1963, con il quale l'ing. Piero Richard venne nominato presidente della Società Steeple Chases d'Italia;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci della Società degli Steeple Chases ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2077;

Decreta:

L'ing. Piero Richard è confermato presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

(177) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2078, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale corse al trotto, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1963, con il quale l'ing. Ivone Grassetto venne nominato presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci dell'Ente nazionale per le corse al trotto;

Decreta:

L'ing. Antonio Carena è nominato presidente dell'Ente nazionale per le corse al trotto, in sostituzione dell'ing. Ivone Grassetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(176)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Nomina del presidente del Jockey Club Italiano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1958, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2080, con il quale venne approvato il nuovo statuto del Jockey Club Italiano, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1963, con il quale il marchese Giovanni Cassis venne nominato presidente del Jockey Club Italiano;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea dei soci del Jockey Club Italiano ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2080;

Decreta:

L'avv. Paolo Mezzanotte è nominato presidente del Jockey Club Italiano in sostituzione del marchese Giovanni Cassis.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

(178) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Conferma in carica del presidente dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano (E.N.C.I.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079, con il quale venne approvato il nuovo statuto dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano E.N.C.I.), con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1965, con il quale il dott. Nino Costa venne nominato presidente dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano;

Viste le designazioni formulate dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, n. 2079;

Decreta:

Il dott. Nino Costa è confermato presidente dell'Ente Nazionale per il Cavallo Italiano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

(179) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Lombardia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 11410 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 10.3/12405 in data 21 novembre 1966, con la quale il prefetto di Milano ha designato quale membro della citata Commissione regionale, in rappresentanza della Prefettura, il vice prefetto vicario dottor Raffaele Boselli, in sostituzione del dott. Umberto Grieco, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Raffaele Boselli, rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto di Milano, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia, in sostituzione del dott. Umberto Grieco, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(109)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1966.

Conferma del rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione del cennato Consorzio, chiamandone a far parte anche un rappresentante del Ministero del tesoro scelto tra funzionari in attività di servizio da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1964, con il quale il dott. Giuseppe Zara fu nominato, a termine del predetto art. 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il restante periodo del quadriennio 29 novembre 1962-28 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al cennato Consiglio di amministrazione, per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Zara, ispettore generale, è confermato componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Zara durerà in carica per un quadriennio, a decorrere dal 29 novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(215)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 9 aprile 1966, concernente la integrazione del predetto Comitato;

Vista la nota in data 8 settembre 1966, con la quale l'avv. Alessandro Cesqui rassegna le proprie dimissioni, quale rappresentante della cooperazione in seno al Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria l'avv. Alessandro Cesqui, dimissionario, con il professore Ezio Biancucci;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Ezio Biancucci è chiamato a far parte, quale rappresentante della cooperazione, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, in sostituzione dell'avv. Alessandro Cesqui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 5509/14.6 Div. Gab. del 17 dicembre 1966, con la quale la prefettura di Bologna comunica che l'avv. Giancarlo Montani è stato eletto sindaco del comune di Piacenza, in sostituzione del dott. Giovanni Cerlesi, deceduto;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna l'avv. Giancarlo Montani, sindaco del comune di Piacenza;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Giovanni Montani è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Piacenza, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Giovanni Cerlesi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Sicurtà 1879 », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami furti, guasti alle macchine, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Sicurtà 1879 », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cristalli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: furti, guasti alle macchine, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Sicurtà 1879 », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(203)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1967.

Rimborso anticipato, dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967, di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1967, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1967, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1966;

Visto l'art. 14, ultimo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 7700 in data 31 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1967, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1967 e che prevede, tra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori di buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 e fino al 30 aprile 1967 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle Sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 - o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale - dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi nòn maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 107

(248)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 gennaio 1967.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Lavello (Potenza).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1966, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Lavello, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune, coi poteri spettanti al Consiglio, il consigliere di 1ª classe dott. Alfredo Pessetti.

Il 7 gennaio 1967 viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto commissario, in tale periodo, ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi problemi, che è stato necessario porre sul piano della concreta realizzazione, unitamente al riassetto di servizi di essenziale importanza per il funzionamento del Comune.

In particolare, nel settore delle opere pubbliche il commissario sta adoperandosi per il sollecito varo del progetto di variante al Piano regolatore generale, cui seguiranno il Piano particolareggiato e quello per l'acquisizione di aree fabbricabili in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, mentre sono di prossimo inizio i lavori di costruzione dell'ambulatorio comunale, dell'edificio scolastico al rione Madonnina (2° stralcio) e di completamento delle reti idriche e fognanti.

Sta, inoltre, provvedendo alla installazione delle attrezzature del nuovo macello pubblico ed al rinnovamento del servizio anagrafico che verrà meccanizzato.

Premesso quanto sopra, è da tenere presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'Amministrazione ed, in particolare, il programma di realizzazione di opere pubbliche, subirebbero una inevitabile battuta d'arresto.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare a termini di legge la gestione commissariale di che trattasi e con l'unito decreto n. 72/13.1 di pari data si provvede in tal senso.

Potenza, addì 7 gennaio 1967

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Lavello ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il dott. Alfredo Pessetti;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Lavello, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Alfredo Pessetti, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1966, in premesse richiamato.

Potenza, addì 7 gennaio 1967

Il prefetto: AMARI

(239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1967:

Ravinetto Alessandro, notaio residente nel comune di Verolongo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Prevete Eduardo, notaio residente nel comune di Brusasco Cavagnolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Picca Domenico, notaio residente nel comune di Lejni, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Bottino Federico, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Gili Guido, notaio residente nel comune di Frossanco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Gardini Giorgio, notaio residente nel comune di San Maurizio Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Rostagno Angiolina, notaio residente nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Prost Luciano, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Restivo Alfredo, notaio residente nel comune di Stresa, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Torino;

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile di La Spezia e trasferito nel comune di Torino;

Astore Placido, notaio residente nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino;

Perotti Giorgio, notaio residente nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Torino;

Marocco Antonio Maria, notaio residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Torino;

Sbarrato Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelnuovo Don Bosco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Settimo Torinese, stesso distretto;

La Placa Giorgio, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Moncalieri, stesso distretto;

Re Gianfranco, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino;

Ghione Oscar, notaio residente nel comune di Villafalletto, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino;

Salvati Biagio, notaio residente nel comune di Calabritto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino;

Cravario Bruno, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino;

Calcagnile Candido, notaio residente nel comune di Bova, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino;

Gandini Riccardo, notaio residente nel comune di Arquata Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure, stesso distretto;

Chiapuzzo Carlo, notaio residente nel comune di Solero, distretto notarile di Alessandria, è trasferito di ufficio nel comune di Alessandria;

Balbiano Giovanni Walter, notaio residente nel comune di Mombaruzzo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, stesso distretto;

Carimati Antonio, notaio residente nel comune di Santo Stefano Quisquina, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Novara;

Battaggia Renzo, notaio residente nel comune di Montescaglioso, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara;

Tafuri Carlo, notaio residente nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella;

Barbera Piero, notaio residente nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Biella;

Abbruzzese Elio, notaio residente nel comune di Burgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Biella;

Farassino Gianfranco, notaio residente nel comune di Graglia, distretto notarile di Biella, è trasferito di ufficio nel comune di Biella;

Soudaz Gian Maria, notaio residente nel comune di Settimo Tavagnasco, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea;

Motta Giuseppe, notaio residente nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino;

Stallo Roberto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Carignano, distretto notarile di Torino;

Rosani Emma, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Torino;

Prever Giampiero, notaio residente nel comune di Ciriè, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

(155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Argusto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.542.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(272)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Martone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.273.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(273)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Caserta, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 797.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1967, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Venezia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.039.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Ancona, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.365.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1967, il comune di Bologna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.537.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Montelongo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.328.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Oratino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.638.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Pietrabbondante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Pietrabbondante (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256)

Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Salcito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.685.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di San Polomatese (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.111.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Scapoli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.358.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Davoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.865.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(261)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Decollatura (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.522.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(262)

Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Dinami (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.683.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.275.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264)

Autorizzazione al comune di Nocera Terinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Nocera Terinese (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.845.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(266)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Filadelfia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.584.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di San Felice del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.895.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Carolei (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.479.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1967, il comune di Cantalupo nel Sannio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.873.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 13 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,12	625,12	625,15	625,15	625,13	625,15	625,15	625,15	625,15	625,15
$ Can.	578,39	578,40	578,75	578,50	578,30	578,60	578,62	578,50	578,60	578,65
Fr. Sv.	144,41	144,43	144,43	144,45	144,40	144,42	144,45	144,45	144,42	144,44
Kr. D.	90,45	90,45	90,44	90,43	90,45	90,44	90,455	90,43	90,44	90,43
Kr. N.	87,37	87,37	87,35	87,37	87,50	87,38	87,363	87,37	87,38	87,35
Kr. Sv.	120,82	120,93	120,90	120,895	120,95	120,84	120,895	120,895	120,84	120,89
Fol.	173,03	172,91	172,93	172,915	173 —	173,04	172,905	172,915	173 —	172,92
Fr. B.	12,49	12,49	12,4940	12,4925	12,49	12,49	12,492	12,4925	12,49	12,49
Franco francese	126,32	126,33	126,28	126,32	126,30	126,32	126,29	126,32	126,32	126,295
Lst.	1744 —	1743,90	1743,50	1743,80	1743,25	1743,90	1743,75	1743,80	1743,95	1743,60
Dm. occ.	157,12	157,15	157,15	157,17	157,12	157,143	157,165	157,15	157,14	157,14
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,175	24,1750	24,10	24,17	24,175	24,1750	24,17	24,17
Escudo Port.	21,74	21,745	21,75	21,75	21,75	21,75	21,74	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4375	10,43	10,43	10,432	10,4375	10,43	10,43

Media dei titoli del 13 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	102,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,425
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	578,56
1 Franco svizzero	144,45
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,367
1 Corona svedese	120,895
1 Fiorino olandese	172,91
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,305
1 Lira sterlina	1743,775
1 Marco germanico	157,167
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,745
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Manzella Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale L. 22.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 Mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione Manzella Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5552 Mod. 25-A D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Pennino Edoardo, nato a Napoli il 13 novembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 Mod. 241 D.P. — Data: 4 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Balestreri Maria Luisa, nata a Torino il 26 febbraio 1922, per conto di Sala Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 Mod. 241 D.P. — Data: 11 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Can. Paratore Salvatore, nato a Biancavilla il 16 agosto 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5553 Mod. 25-A D.P. — Data: 7 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Pennino Edoardo, nato a Napoli il 13 novembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10541)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° novembre 1966 al 30 novembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° NOVEMBRE 1966 AL 21 NOVEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (*e*)

(*a*) Per le provenienze da Cina continentale, Ungheria e Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*e*) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 22 NOVEMBRE 1966 AL 30 NOVEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	42 50	- Uova sgusciate: - - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (c)
	38 46	- Giallo d'uova: - - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Per le provenienze da Cina continentale, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

(10489)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966, registro n. 31 Finanze, foglio n. 289, è stato respinto il ricorso straordinario proposto con atto in data 5 luglio 1964 dalla signora Bottari Alba nata De Maria avverso il decreto ministeriale n. 3600 del 20 gennaio 1964, col quale venne disposta la esclusione dell'interessata dalla nomina ad aiuto ricevitrice del lotto.

(135)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 dicembre 1966 « Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1967 per alcune categorie di entrate », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 dicembre 1966, all'art. 13, punto 2), lettere *B*), *b*), ove è scritto: « . . . petrolio lamponte . . . » leggasi: « . . . petrolio lampante . . . ».

(247)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8579 in data 23 dicembre 1966 è stata approvata la modifica dell'art. 9 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(106)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8613 in data 30 dicembre 1966, è stata prorogata fino al 30 giugno 1967 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1967.

(137)

Approvazione del piano di zona del comune di Savona

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1966, n. 1944, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Savona.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(218)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelgandolfo (Roma)

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1966, n. 1520, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Castelgandolfo (Roma).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(165)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro: a ottanta posti di ispettore di 1ª classe riservato a laureati in ingegneria; a sessanta posti di ispettore di 1ª classe riservato a laureati in medicina e chirurgia; a sessanta posti di ispettore di 2ª classe riservato a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, i seguenti concorsi per esami:

1) a ottanta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria;

2) a sessanta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia;

3) a sessanta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in scienze agrarie.

Per la partecipazione ai concorsi predetti non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti;

1) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

Al concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in scienze agrarie possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato dall'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma terzo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, articolo 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, articolo 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11);

l) per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6);

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a quarantacinque anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, numero 1172; art. 17, ratificato con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2, salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) la lingua estera prescelta, tra quelle previste dal programma di esame;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà della istituzione di altre sedi periferiche di esame in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tali pubblicazioni si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale Ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis*, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del

4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 400 rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana:

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultano disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, gli altri assegni fissi, nonchè l'indennità mensile di vigilanza prevista dall'art. 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nella misura stabilita dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 13.

Commissioni di esami

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte come segue:

a) da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) da due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1966
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 372

ALLEGATO N. 1

(Schema della domanda di partecipazione ai concorsi da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis *-* Via Flavia n. 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) . . . . nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . .; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (inglese, francese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . .

Data . . . .

Firma (2) . . . .

---

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:
a ottanta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in ingegneria; a sessanta posti di ispettore di 1ª classe, riservato a laureati in medicina e chirurgia; a sessanta posti di ispettore di 2ª classe, riservato a laureati in scienze agrarie.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

PROVE SCRITTE

a) Fisica tecnica:

1) produzione del calore: apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi, utilizzazione industriale del calore; impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo: macchine frigorifere; impianti frigoriferi;

4) macchine termiche e idrauliche; macchine a vapore alternative, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna; cicli e diagrammi; turbine idrauliche; pompe a stantuffo; pompe centrifughe; ventilatori; compressori; serbatoi a pressione;

5) elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche; generatori, motori e convertitori; impianti di

produzione, di trasmissione, di distribuzione, di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) tecnica dell'illuminazione: generalità; vari tipi di lampade e dati relativi; sistemi di illuminazione; illuminazione artificiale di interni e di esterni.

b) Tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

1) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

2) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

3) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

4) del legno: lavorazione a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

5) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie;

c) Scienza delle costruzioni:

1) resistenza dei materiali e relative prove di laboratorio;

2) travi, pilastri e solai: sollecitazioni semplici e composte metodi di progetto e di verifica con particolare riferimento alle strutture in cemento armato, ferro, legno;

3) calcolo e verifiche di stabilità di centine, ponti di servizio, incavallature, sbadacchiature e muri di sostegno;

4) verifica di organi di macchine.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla fisica tecnica, tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta, scienza delle costruzioni, verterà anche sulla legislazione sociale (tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione; assegni familiari e integrazione salariale ai lavoratori dell'industria. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione). Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di possedere cognizioni elementari di lingua francese, o inglese, o tedesca, a sua scelta.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

PROVE SCRITTE

a) Patologia del lavoro;
b) Igiene generale;
c) Legislazione sulla tutela igienico sanitaria del lavoro e sulla previdenza sociale.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sull'igiene del lavoro; sull'infortunistica, nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato. Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo e di diritto e procedura penale (la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione; nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze).

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie.

PROVE SCRITTE

a) Legislazione sociale;
b) Agraria;
c) Economia rurale ed estimo.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulla meccanica agraria, sul diritto del lavoro, su nozioni di diritto amministrativo, su nozioni di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale; codice e leggi complementari la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze ed ordinanze), nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: Bosco

(9222)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1966.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954, contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione di esami per la sessione ordinaria 1966 a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, modificato con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Vista la designazione dei componenti per la geografia e per la lingua inglese, fatta dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione III, con foglio n. 10129 in data 1° luglio 1966;

Vista la designazione del proprio rappresentante fatta dal Ministero della difesa-Marina, con foglio n. 23868 del 31 maggio 1966;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per le prove scritte, pratiche ed orali per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1966 è costituita come segue:

Belardini dott. ing. Enzo, direttore di divisione - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, presidente;

Pizzi dott. ing. Mariano, direttore di sezione - Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

Scarola prof.ssa Maria Maddalena, membro per la lingua inglese;

Roberti Gelasio prof. Ugo, membro per la geografia;

Mariani cap. C.E.M.M. Carlo, Ministero difesa-Marina, membro;

Cardea per. princ. Mario, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro supplente.

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il direttore capo ragioneria rag. Mario Russo della Direzione centrale per i servizi radioelettrici Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto, per ogni seduta, il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa presunta in L. 750.000 sarà imputata al capitolo 191 art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1966 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1967, rispettivamente per L. 230.000 e L. 520.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1966
Registro n. 74, *foglio n.* 160

(124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale dei mesi di agosto-settembre n. 8-9 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 4 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1966, al registro n. 13, foglio n. 388, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile (carriera di concetto), indetta con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

(170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5348 in data 26 settembre 1966, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Considerato che la signora Pecci Delia è da considerarsi, per termini trascorsi, rinunciataria alla condotta ostetrica di Venarotta e che la signora Ascani Marisa in Passerini ha dichiarato di non accettare la condotta stessa;

Ritenuto che necessita assegnare la predetta sede alla concorrente che ne ha diritto secondo la graduatoria del concorso e le preferenze espresse;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 5347 del 26 settembre 1966;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Zorbini Vincenza è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Venarotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 2 gennaio 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che il dott. Armogida Andrea vincitore della condotta medica di Cenadi ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Armogida Andrea, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Picone Luigi che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Cenadi indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 81;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Picone Luigi è dichiarato vincitore della condotta medica di Cenadi in sostituzione del dott. Armogida Andrea rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Cenadi.

Catanzaro, addì 2 gennaio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che il dott. Giovinazzi Giuseppe vincitore della condotta medica di Gagliato ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Giovinazzi Giuseppe regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Teti Salvatore che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Gagliato indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Teti Salvatore è dichiarato vincitore della condotta medica di Gagliato in sostituzione del dott. Giovinazzi Giuseppe rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gagliato.

Catanzaro, addì 2 gennaio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(191)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 del 28 gennaio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 2999 del 13 settembre 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visti i propri decreti n. 3688 del 29 ottobre e n. 3683 del 7 novembre 1966, con i quali sono stati ammessi agli esami i candidati in regola con la documentazione di rito richiesta dall'avviso di concorso;

Visti i verbali d'esame con la relativa graduatoria rimessi dalla Commissione giudicatrice del concorso e accertatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e in particolare gli articoli 23 e 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854, e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e in particolare l'art. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Mannini Pier Luigi	punti	71,860
2. Galigani Giampaolo	»	65,702
3. Matteucci Giuseppe	»	61,850
4. Tinti Alvaro	»	55,912
5. Barbero Ennio Carlo	»	55,425
6. Marconcini Alberto	»	50,500
7. Baronti Vinicio	»	49 —
8. Ferrari Gianfranco	»	48,770
9. Venturelli Mario	»	48,500
10. Sansobrino Paolo	»	47,790
11. Tarquini Luciano	»	47,750
12. Pucci Giorgio Maria	»	47,500
13. Cozzarolo Paolo	»	47 —
14. Braganti Riccardo	»	46 —
15. Salvi Giovanni	»	45,750
16. Baroni Michele	»	45,500
17. Ramazzotti Franco	»	45 —
18. Araldi Celestino	»	43 —
19. Sagri Domenico	»	42,500
20. Nari Guido	»	42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Montaione e Pelago.

Firenze, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4131 del 19 dicembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Mannini Pier Luigi: Pelago;

2) Galigani Giampaolo: Montaione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Montaione e Pelago.

Firenze, addì 19 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(172)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1966, n. 32.

Aumento del limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 36 *del* 20 *dicembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1966 con l'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima, è elevato di lire 450 milioni.

La maggiorazione delle relative annualità sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1975.

L'onere di lire 450 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al capitolo 703 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo e quello per gli esercizi dal 1967 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di lire 450 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 (350 milioni dalla Rubrica n. 5 e 100 milioni dalla Rubrica n. 8 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 dicembre 1966

BERZANTI

(10857)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.